



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 21/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 23/05/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31/08/2016, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 2.030,87, di cui € 1.132,49, a titolo di "*commissioni di gestione pratica e spese documentali*" (al netto di € 235,64 già rimborsati in sede di conteggio estintivo) ed € 898,38, a titolo di "*oneri relativi al costo di intermediazione*". Con riferimento ai costi di attivazione, afferma che l'intermediario avrebbe già rimborsato in sede di conteggio estintivo l'importo dovuto (€ 683,55);
- interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 919,19), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento, accettando la ripartizione della "*quota oneri*" riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS. Rinnova in sede di ricorso la disponibilità a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborsare l'ulteriore somma di € 905,99 (non accettata dal cliente nell'interlocuzione pre-ricorso) *“calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, ivi compresa la quota parte del premio assicurativo non maturata”*;

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione atteso il loro carattere *up-front*, secondo l'orientamento dei Collegi ABF;
- la non ripetibilità delle commissioni di intermediazione atteso il loro carattere *up-front*, in quanto dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio disattende l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario secondo cui la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal ricorrente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, compagnia assicurativa e società di intermediazione, in quanto trattasi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b. In particolare, quanto agli oneri assicurativi, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario per consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Bari dec. n. 23783/18).

Nel merito, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, e secondo il proprio consolidato orientamento, il Collegio rileva, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto, la natura *up front* degli "oneri di intermediazione"; nello specifico, l'intermediario ha prodotto in atti il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dalla ricorrente con l'indicazione della provvigione del mediatore, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento. Di contro, il Collegio rileva la natura *recurring* delle "commissioni di attivazione" e delle "commissioni di gestione" secondo il costante orientamento dell'Arbitro; con riferimento a queste ultime si precisa che il contratto in atti non fa rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento seppure lo stesso sia stato sottoscritto dalla ricorrente.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	4,70%
% da retrocedere		36,39%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
oneri di intermediazione	€ 1.540,06	€ 898,37	€ 560,41	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 560,41
commissioni di gestione pratica	€ 2.345,37	€ 1.368,13	€ 853,46	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 448,94
commissioni di attivazione	€ 1.171,80	€ 683,55	€ 426,41	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 683,55
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.692,90
rimb già effettuati, decurtati	€ 919,19
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli intere:	1
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.692,90, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI